



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



La Primavera del Non Profit

I Finanziamenti per i progetti del Non Profit
e gli incubatori di Start Up

Start Up Innovativa a Vocazione Sociale: innovare e competere con sostenibilità

**EMANUELA
GARLASCHELLI**

Startup Innovative a vocazione sociale

Con l'articolo 25 comma 4 del D.L. 179/2012 convertito con Legge 221/2012, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la qualifica di Startup Innovativa a Vocazione Sociale (per brevità denominate "SIAVS"), rappresentando un elemento importante di novità nel panorama del tessuto economico e sociale italiano. Secondo l'art. 25, comma 4, le SIAVS possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle altre startup innovative, ma operano in alcuni settori specifici che l'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 155 /2006 sull'impresa sociale, considera di particolare valore sociale.

Startup Innovative a vocazione sociale

Possono essere considerate *start up innovative* **le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa**, non quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, in possesso dei seguenti requisiti, **comuni a tutte le startup innovative**:

1. essere di nuova costituzione o comunque costituite da meno di 5 anni;
2. non deve risultare da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione d'azienda o di ramo di azienda;
3. avere sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell'UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
4. presentare un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;
5. non distribuire e non aver distribuito utili;
6. avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Startup Innovative a vocazione sociale

Il **contenuto innovativo** dell'impresa va identificato con il possesso di almeno **uno dei tre seguenti criteri**:

1. aver sostenuto **spese di ricerca e sviluppo** per un importo pari o superiore al **15%** del valore maggiore tra il valore della produzione e i costi della produzione risultanti dall'ultimo bilancio;
2. la forza lavoro complessiva deve essere costituita per almeno **1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori**, oppure per almeno **2/3 da soci o collaboratori** a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
3. l'impresa deve essere **titolare, depositaria o licenziataria** di un **brevetto registrato** (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

Startup Innovative a vocazione sociale

Ai sensi del citato art. 25, comma 4 del DL 179/2012, convertito con L. 221/2012, le startup innovative a vocazione sociale sono definite come *le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.*

Startup Innovative a vocazione sociale

I **settori individuati** sono: assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali.

Startup Innovative a vocazione sociale

Come risulta evidente, le SIAVS intersecano il mondo della cooperazione, delle imprese sociali e delle società benefit e con questi possono convivere.

Startup Innovative a vocazione sociale

Con la legge di Stabilità 2017 (articolo 1, comma 66), sono state unificate le agevolazioni per chi investe nelle Startup Innovative e quindi, a **decorrere dal 2017**, viene riconosciuto:

- Alle **persone fisiche una detrazione Irpef pari al 30% dell'investimento**, fino a un massimo di **1 milione di euro**;
- Alle **persone giuridiche una deduzione dall'imponibile Ires del 30%** dell'investimento, fino a un massimo di **1,8 milioni di euro**.

Startup Innovative a vocazione sociale

La Circolare 3677/C del Mise afferma che le SIAVS debbano presentare, all'atto dell'iscrizione e poi annualmente, una autocertificazione alla camera di commercio competente, con cui il legale rappresentante della società:

- dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
- indica tale/i settore/i;
- dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d'interesse generale;
- si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto.

Startup Innovative a vocazione sociale

In particolare, l'impegno citato all'ultimo punto si sostanzia nella redazione di un "Documento di descrizione di impatto sociale" da compilare secondo le indicazioni fornite in un'apposita guida predisposta dal Mise e resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero

(http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Guida_Startup_Innovative_Vocazione_Sociale_21_01_2015.pdf) e sul sito delle Camere di Commercio dedicato alle startup innovative (startup.registroimprese.it).

Una guida può essere scaricata anche al seguente indirizzo:
http://cittametropolitana.mi.it/opencms/opencms/relazioni_internazionali/doc/Guida_SROI.pdf

Startup Innovative a vocazione sociale

L'autocertificazione dello status di startup innovativa a vocazione sociale va effettuata compilando il codice **034** nel riquadro "32/STARTUP ED INCUBATORI" del modello S1/S2, nonché compilando l'apposita voce del modello di autocertificazione.

Nel caso di startup innovativa già iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, tale autocertificazione può essere presentata in qualsiasi momento, quindi anche in occasione del primo adempimento utile (es. in occasione dell'aggiornamento semestrale o al momento della conferma del possesso dei requisiti, ai sensi rispettivamente dei commi 14 e 15 dell'art. 25 del DL 179/2012).

All'autocertificazione occorre allegare il "Documento di descrizione di impatto sociale" sopra indicato.

Startup Innovative a vocazione sociale

Il MISE, con il Parere del 20 maggio 2016 n. 141336, ha precisato che il requisito è dinamico. Pertanto, la SIAVS potrebbe perdere i requisiti di Vocazione Sociale un anno, rimanendo comunque una Startup Innovativa e l'anno successivo, ripresentando il documento di Impatto Sociale, recuperarli.

Startup Innovative a vocazione sociale

Anche per le SIAVS è possibile la costituzione (e l'eventuale modifica) non solo per atto pubblico in conformità a quanto previsto in generale dal codice civile, ma anche in formato elettronico sottoscritto in forma digitale non autenticata tra le parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005; con la modifica introdotta dalla legge di Stabilità 2016 è inoltre possibile effettuare la sottoscrizione anche secondo le modalità previste dall'articolo 25 del citato codice dell'amministrazione digitale, ovvero con firma elettronica avanzata autenticata.

Startup Innovative a vocazione sociale

La Siavs rappresenta un nuovo modello di sviluppo, che si innesta su una ricchissima tradizione cooperativa italiana. Con le start-up a vocazione sociale non si creano solo posti di lavoro, ma si costruisce il senso di una comunità nuova: nascono così iniziative imprenditoriali che nella coesione sociale individuano sia il fine che un vero e proprio attore di produzione e di competitività.